



### **Art 3 - Legge 1185/1967**

#### **NON POSSONO OTTENERE IL PASSAPORTO**

i genitori che avendo prole minore non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica;

coloro contro i quali esiste mandato o ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui confronti penda procedimento penale per un reato per il quale la legge consente l'emissione del mandato di cattura, salvo il nulla osta dell'autorità giudiziaria competente ed eccettuati i casi in cui vi sia impugnazione del solo imputato avverso la sentenza di proscioglimento o di condanna ad una pena interamente espiata o condonata;

coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli art. 3 e seguenti della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

#### **AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE**

1. ha diritto al rilascio della tessera il solo personale statale di ruolo ordinario;
2. il presente modello, puntualmente compilato in ogni sua parte, deve essere trasmesso a questo Ufficio con lettera di accompagnamento, non cumulativa, tramite la scuola di titolarità;
3. in caso di rinnovo, alla richiesta deve essere allegata la tessera scaduta;
4. in caso di smarrimento o furto, alla richiesta di rilascio di un nuovo documento si deve allegare copia della denuncia fatta alle autorità competenti;
5. al presente modello occorre allegare due esemplari della stessa fotografia di data recentissima, formato tessera, su fondo bianco e a capo scoperto, con firma leggibile sul retro;
6. il personale in pensione deve presentare fotocopia della credenziale o del cedolino INPDAP di pagamento pensione;
7. per i figli minori di dieci anni, se la tessera deve essere utilizzata per l'espatrio, per il rilascio è necessario l'assenso scritto, con firma autenticata, dell'altro coniuge. Non hanno diritto al rilascio della tessera i figli maggiorenni; la tessera va riconsegnata all'Amministrazione al compimento del 18° anno di età. Hanno, altresì, diritto al rilascio della tessera i figli maggiorenni se dichiarati permanentemente e totalmente inabili al lavoro da certificazione dell'ASL di competenza, da presentare per il rilascio del documento stesso;
8. alle richieste per i familiari si deve allegare l'autocertificazione dello stato di famiglia;
9. la tessera è valida per 10 anni; dopo cinque anni dal rilascio deve essere convalidata, per il personale in servizio dal Dirigente Scolastico e per i pensionati dall'USP - Ufficio Tessere;
10. le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali;
11. la firma, unicamente per il personale in servizio, deve essere autenticata a cura della scuola di appartenenza;
12. lo stato civile è obbligatorio nelle richieste di documento per i figli minori e coniuge;
13. il documento è di per se valido per l'espatrio salvo non vi sia apposta la dicitura "NON VALIDO PER L'ESPATRIO".

---

*firma del richiedente per presa visione*